



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 26 del 02-04-2021

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI CONCESSIONE/RINNOVO DI LOCULI/NICCHIE CIMITERIALI

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di aprile alle ore 16:00, in videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

SANTINELLI MATTEO	SINDACO	P
ESPOSITO ANTONIO ANGELO	ASSESSORE COMUNALE	P
FLORA GIUSEPPE	ASSESSORE COMUNALE	P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Vice Segretario Comunale Signor DE ANGELIS STEFANO

Assume la presidenza il Signor SANTINELLI MATTEO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Prot. n. 2451

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che il D.P.R. 285 del 10.09.1990 disciplina il diritto alle sepolture;

Rilevato che le concessioni cimiteriali sono atti di concessione temporanea a titolo oneroso di un bene appartenente al demanio comunale e che nel vigente ordinamento non si riscontra una norma che disponga per tali tipi di atti l'obbligo della stipula secondo una determinata forma;

Rilevato che tra le diverse forme fra le quali è possibile optare si riscontrano:

- la forma pubblica amministrativa la quale è necessaria quando l'atto, per sua natura, deve essere conoscibile ed opponibile a terzi interessati;
- per scrittura privata;

Considerato che con le concessioni cimiteriali si attribuiscono al concessionario facoltà limitate al diritto di sepoltura ed all'uso della stessa, ma non il diritto di disporre del bene nel senso della trasmissibilità a terzi o dell'esercizio di poteri inerenti la proprietà o altri diritti reali e che, conseguentemente, non occorre la pubblicità qualificata che deriva dalla stipula dell'atto in forma pubblica amministrativa che comporterebbe anche oneri fiscali a carico del cittadino di rilevante entità;

Considerato che gli atti di concessione cimiteriale, in ragione del loro costo, non sono sottoposti ad obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate qualora l'ammontare dell'imposta determinata in base al valore contrattuale con l'aliquota prevista dall'articolo 5 della tariffa parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, risulti inferiore alla misura fissa dell'imposta di registro vigente al momento della stipula (risoluzione Ministero Finanze n. 128 del 17/07/1996 e tariffa II, parte seconda, art. 2 del D.P.R. 131/1986);

Richiamata la D.G.C. n. 127 del 28.12.2020 con la quale si stabilisce che la nuova concessione cimiteriale ha durata di anni 40/60/99 (ANNI QUARANTA/SESSANTA/NOVANTANOVE), decorrenti dalla data di tumulazione. In caso di rinnovo della concessione cimiteriale, solo ed esclusivamente per i loculi cimiteriali, se libero la durata è pari a 40 anni (QUARANTA ANNI), se il loculo è occupato a 30 anni (TRENTA ANNI).

Il rinnovo decorre dall'ultimo giorno effettivo della concessione iniziale. Resta tacito che il rinnovo concessorio è vincolato al defunto presente nel loculo oggetto del presente contratto. L'eventuale estumulazione determinerà la perdita del diritto concessorio.

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione del nuovo schema di contratto allegato per la concessione/rinnovi di concessione di loculi e cellette funebri nel Civico Cimitero;

Visto il parere favorevole del Responsabile del settore amministrativo-contabile Dott. Stefano De Angelis, in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1) del T.U.EE.L. approvato con D. Lgvo 18/08/2000, n. 267 ed inserito nell'originale del presente atto;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di approvare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di approvare** lo schema di scrittura privata per la concessione o rinnovo concessione di loculo funerario/nicchia ossario allegata al presente atto;
3. **Di dare atto** che i contratti di concessione cimiteriale in argomento, in ragione del loro valore, non sono sottoposti all'obbligo di registrazione ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986;
4. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.lgvo n. 267/2000.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

RITENUTO di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

A VOTI unanimi resi nei modi di Legge

DELIBERA

1. **Di approvare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di approvare** lo schema di scrittura privata per la concessione o rinnovo concessione di loculo funerario/nicchia ossario allegata al presente atto;
3. **Di dare atto** che i contratti di concessione cimiteriale in argomento, in ragione del loro valore, non sono sottoposti all'obbligo di registrazione ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 2, parte seconda, della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986;

Ed inoltre, stante l'urgenza, ad unanimità di voti resi nei modi di Legge con separata votazione, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Parere: Esito: Favorevole Data : 24-02-2021

Regolarita'
TECNICA

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SANTINELLI MATTEO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO

PUBBLICAZIONE

Si attesta che, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 02-04-2021
() perche' dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA,
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione e' stata comunicata con lettera in data ai capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.